



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini



Salute **sportello** per i cittadini

dei **DIRITTI** **MINORI**

Le tutele della famiglia nell'invalidità civile

In collaborazione con la **FIAGOP**

Elaborazione a cura del
Patronato Acili
DIREZIONE GENERALE
Via Marcora n. 18/20
00153 Roma

Hanno collaborato: Damiano **Bettoni**, Vittorio **Glassier**, Stefano **Salvi**,
Salvatore **Satta**.
Aggiornato nel settembre 2006 a cura di Vittorio **Glassier**, Salvatore
Runca.



www.patronato.acili.it

INDICE

PRESENTAZIONE

3

L'INVALIDITA' CIVILE

La domanda

4

La visita medica

5

La visita per rogatoria

5

Il controllo e invio del verbale

5

Il ricorso in causa

6

La rivedibilità

7

L'aggravamento

7

Le revisioni

7

PRESTAZIONI ECONOMICHE DIRETTE

Indennità mensile di frequenza

8

Indennità d'accompagnamento

10

PRESTAZIONI ECONOMICHE INDIRETTE

L'assegno al nucleo familiare

11

Le protesti

11

Il minore nel sistema della legge 104/92

11

I congedi parentali

12

Altri benefici

14



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

Salute

sportello
per i cittadini

invalidità | infortuni sul lavoro | malattie professionali | non autosufficiente | tutele sanitarie



Incontriamoci

Assistenza, informazione e consulenza a tutela dei tuoi diritti.
Da sessant'anni, il nostro unico impegno.



SERVIZIO APPOINTAMENTI
800.74.00.44
NUMERO VERDE

www.patronato.acli.it

Diritti in piazza

PATRONATO ACLI

PRESENTAZIONE

Nel mese di marzo scorso il Patronato ACLI ha sottoscritto con la FIAGOP una convenzione che intende portare il nostro Istituto e le Associazioni federate nella FIAGOP ad una stretta collaborazione, attraverso un percorso informativo, formativo e operativo con il fine di migliorare reciprocamente la preparazione tecnico/culturale dei propri operatori per poter aiutare al meglio i genitori che hanno bisogno di un consiglio e di un aiuto in momento molto difficile della loro vita.

Come primo passo importante abbiamo pensato di preparare questo opuscolo, dedicato in particolare alle disposizioni e procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap. Questi riconoscimenti, infatti, per primi si rendono necessari per meglio seguire temporaneamente o permanentemente l'andamento della malattia oncologica.

Poiché bisogni collegati a questo tipo di patologia si manifestano impegnativi per ogni tipo di famiglia per l'opuscolo abbiamo scelto un linguaggio non tecnico, ma quotidiano e immediatamente comprensibile. Purtroppo i termini quali invalidità civile, handicap e i relativi adempimenti aggiungono amarezza e sofferenza ai genitori, ma è importante partire dalla conoscenza della legislazione per poter tutelare al meglio i propri diritti.

Siamo certi che questa attività di assistenza e di tutela regolare nel tempo, tramite l'integrazione delle esperienze e dei servizi espletati dal Patronato e dalle Associazioni aderenti alla FIAGOP, possa dare più sicurezza e serenità al chi vive un momento difficile e alla sua famiglia. L'intenzione, dunque, è quella di rafforzare progressivamente una collaborazione nel segno di un comune impegno: rispondere in tempi adeguati e modi competenti ad una utenza che esprime dei particolarissimi bisogni.

Mettiamo, dunque, a disposizione tutta l'esperienza maturata in un settore così delicato e soggetto alla continua evoluzione della normativa, e ci auguriamo che il nostro impegno incontri interesse e possa portare al Patronato e alla FIAGOP anche quelle famiglie che ancora da sole affrontano la malattia e il disagio.

L'INVALIDITA' CIVILE

La domanda

Le domande per l'accertamento dell'Invalidità Civile e quelle relative al riconoscimento dell'handicap vanno presentate alla Commissione Medica per l'Invalidità civile presso l'ASL competente per territorio, secondo il modello B, allegato al DPR 698 del 21.9.1994. (all.1)

Alle domande per il riconoscimento dell'Invalidità e/o dell'handicap deve essere allegato un certificato medico, nel quale, è attestato con chiarezza la natura delle infermità e la relativa diagnosi.

Nel caso di domande intese ad ottenere l'indennità d'accompagnamento è opportuno che il certificato medico contenga, insieme alla diagnosi delle infermità, la dicitura:

- “persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure,
- “persona che necessita d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”

Per la domanda relativa all'indennità di frequenza occorre invece la dicitura:

- “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, oppure,
- minore affetto da “ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 1500 hertz”.

In caso di richiesta di riconoscimento, dello stato d'Invalidità Civile e/o dell'Handicap conseguente, al fine di evitare le spese relative alla compilazione di due certificati, si può chiedere di inserire nel certificato la seguente dicitura: “Il presente certificato vale per l'accertamento dell'Invalidità Civile e del conseguente stato di handicap”.

Si fa quindi la fotocopia del certificato, chiedendone l'autenticazione o dall'Asl, dove si presenta la domanda, o dalle Autorità preposte in Comune.

Attenzione: nel caso che la domanda sia sprovvista di certificato medico, essa non si considera completa e l'eventuale decorrenza del beneficio farà data dal primo giorno del mese successivo al completamento della domanda.

La visita medica

La commissione dell'Asl, entro tre mesi dalla richiesta di riconoscimento, fissa la data della visita medica.

Nel caso in cui l'interessato non si presenti a visita, è convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi. Nell'eventualità che non si presenti neppure la seconda volta, la domanda di riconoscimento perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata.

Nell'ipotesi che, il soggetto, convocato a visita, si trovi nell'impossibilità fisica di recarsi presso la Commissione può chiedere la visita domiciliare, motivando l'impedimento con idonea certificazione medica.

Alla visita è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti di legge.

E' certamente utile portare tutta la certificazione attestante le cure e le patologie del soggetto minore.

Alla visita d'accertamento l'interessato può farsi accompagnare da un medico di fiducia.

La visita per rogatoria

Nel caso in cui, avendo fatto richiesta di riconoscimento presso la propria ASL di residenza, il richiedente, trovandosi ad essere ricoverato o domiciliato, contemporaneamente, al periodo della convocazione a visita, in una struttura Ospedaliera appartenente all'ASL diversa da quella d'effettiva residenza, può richiedere l'accertamento in rogatoria. Tale domanda, deve essere fatta all'ASL di residenza, la quale chiederà, alla commissione medica dell'ASL ove si trova ricoverato o domiciliato il richiedente, di provvedere ad effettuare gli accertamenti del caso, e di comunicargliene l'esito quale "Commissione competente".

Successivamente, la stessa si farà carico di emettere il Verbale Sanitario riportante la valutazione dell'invalidità riconosciuta con l'indicazione eventuale rispetto all'handicap:

- assenza di handicap;
- presenza di handicap (L.104/1992 art.3, comma1);
- handicap in situazione di gravità (L.104/1992 art.3, comma 3).

Il controllo e invio del verbale

Il verbale di visita, redatto dalla Commissione dell'ASL, non è definitivo:

infatti, esso è sottoposto al controllo della Commissione medica periferica, per ora, organo territoriale del Ministero dell'Economia.

Nell'ipotesi che, questa Commissione medica non abbia nulla da osservare il verbale è inviato dall'ASL all'interessato con Raccomandata R/R.

Nel caso invece che la Commissione medica periferica, si ravveda, su questioni da chiarire, può richiamare l'interessato a visita e anche sottoporlo ad esami strumentali o di laboratorio. Solo dopo che questo controllo sarà terminato il verbale potrà essere inviato all'interessato da parte dell'ASL, sempre tramite Raccomandata R/R.

Nel caso in cui, il grado d'Invalidità accertata dia diritto a prestazioni economiche, l'ASL invia copia del verbale all'amministrazione competente nella Regione di residenza dell'interessato (comune di residenza, comune capofila, ASL, INPS), che bada a richiedere all'interessato i documenti necessari per l'accertamento dei requisiti amministrativi, riguardanti, i redditi personali, lo stato di ricovero ospedaliero o di frequenza scolastica o di centri sanitari per terapie o riabilitazione.

Il ricorso in causa

Dal 1.1.2005, contro il verbale della Commissione Medica, è possibile la sola azione giudiziaria, che, deve essere proposta entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione del verbale, da parte dell'interessato.

Chi paga le spese di giudizio? - Il decreto legge 269/2003, convertito nella legge 326/2003 stabilisce che nei giudizi previdenziali o assistenziali (ad esempio l'Invalidità Civile che stiamo trattando), la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese e degli onorari di lite se risulta titolare di un reddito superiore al limite di legge.

Il limite di reddito preso a riferimento è costituito dalla somma dei redditi d'ogni elemento della famiglia.

In caso di sconfitta in giudizio, il limite di reddito attualmente in vigore, che non deve essere superato, pena l'addebito delle spese processuali è di: € 19.447,68 annui per una persona sola, € 21.513,50 per due persone; € 23.579,32 per tre persone, € 25.645,14 per quattro persone, € 27.710,96 per cinque persone, e così via aggiungendo € 2.065,82 per ogni ulteriore familiare.

I redditi di riferimento sono quelli dell'anno precedente a quello della pronuncia della sentenza.

I DIRITTI *dei* MINORI

Nel caso di ricorso in giudizio è bene informarsi tempestivamente e con precisione presso il Patronato ACLI della propria città

La rivedibilità

La commissione medica può stabilire, indicandolo nel verbale, un termine di verifica alla valutazione dello stato d'invalidità riscontrato; entro quel termine il minore sarà sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

L'aggravamento

La domanda d'aggravamento segue la stessa procedura amministrativa descritta per il riconoscimento dell'invalidità civile (domanda sul medesimo modulo, visita, verbale ecc.).

Le eventuali nuove prestazioni decorrono sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il certificato medico che accompagna la domanda d'aggravamento deve contenere l'indicazione della sopravvenuta modifica della situazione, già certificata nel precedente verbale d'invalidità. Senza tale indicazione la domanda è considerata non ricevibile.

Le revisioni

Il Ministero dell'Economia, tramite le Commissioni Periferiche, a campione, può sottoporre a controllo i soggetti che percepiscono benefici economici quali invalidi civili.

Nel caso di revoca della prestazione è ammesso solo il ricorso in causa. Questa funzione di verifica è ora di competenza Inps, anche se non ancora operativa, mancando i decreti attuativi.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DIRETTE

In base alla valutazione dello stato d'invalidità i minori possono avere diritto alla concessione dei seguenti benefici economici:

Indennità mensile di frequenza

Requisiti sanitari

Riconoscimento da parte della Commissione ASL ai sensi dell'articolo 1, della legge 289/90 di essere un soggetto: "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età", oppure, affetto da "ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 1500 hertz".

Requisiti amministrativi

- a) Frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale pubblici o privati, compresi i trattamenti in day-hospital, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate, o in alternativa;
 - 1) frequenza di scuole pubbliche o private, d'ogni ordine e grado, dall'asilo nido e dalla scuola materna;
 - 2) frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti.
- b) Stato di bisogno economico, (il minore non deve avere redditi personali superiori ad una determinata quota), fissata per l'anno 2006 in € 4.089,54.
- c) Cittadinanza Italiana, o in alternativa, di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, cittadinanza straniera di soggetti con carta di soggiorno.
- d) Residenza nel territorio nazionale.

Misura e durata

La misura dell'indennità di frequenza è pari a quella della pensione degli invalidi civili, che per l'anno 2006 è di € 238,07 mensili. L'erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio del trattamento terapeutico, o della frequenza scolastica, purché, a tale data sia già presente il riconoscimento d'invalidità da parte dell'ASL.

L'indennità di frequenza non ha carattere continuativo, ma è limitata alla reale durata del trattamento o del corso scolastico ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Incompatibilità

L'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non può essere erogata a coloro che percepiscono l'indennità d'accompagnamento.

Documenti da presentare

All'amministrazione competente nella propria Regione (comune di residenza, comune capofila, ASL, INPS) deve essere inviata la seguente documentazione:

- certificato contestuale anagrafico (da richiedere al comune di residenza) o autocertificazione;
- dichiarazione di responsabilità;
- certificato di frequenza (dalla scuola e/o dal reparto ospedaliero di terapia o di riabilitazione);
- modulo attestante la scelta di riscossione.

Poiché, esistono differenze regionali, nei documenti necessari per la concessione, è opportuno informarsi prima della consegna presso il Patronato ACLI della propria città.

Pagamento

Mensile da parte dell'INPS

Indennità di accompagnamento

Requisiti sanitari

Riconoscimento da parte della Commissione ASL di essere un soggetto:

- “minore impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” oppure,
- “minore necessitante d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Requisiti amministrativi

- a) cittadinanza Italiana, oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure cittadinanza straniera di soggetti con carta di soggiorno;
- b) residenza nel territorio nazionale.

Misura e durata

L'indennità d'accompagnamento per l'anno 2006 è pari a € 450,78 mensili per dodici mensilità.

Incompatibilità

Sono esclusi dall'indennità d'accompagnamento coloro che sono ricoverati gratuitamente a tempo pieno.

Documenti da presentare

All'amministrazione competente nella propria Regione (comune di residenza, comune capofila, ASL, INPS) deve essere inviata la seguente documentazione Certificato contestuale anagrafico (da richiedere al comune di residenza) o autocertificazione;

Dichiarazione di responsabilità

Dato che, ci possono essere variazioni regionali nei documenti necessari per la concessione, è consigliabile informarsi, prima della consegna, presso il Patronato ACLI della propria città.

Pagamento

Mensile da parte dell'INPS

PRESTAZIONI ECONOMICHE INDIRETTE

L'assegno al nucleo familiare

Il minore, riconosciuto soggetto con difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età, è considerato come persona inabile ai fini della concessione dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF). Pertanto in caso di diritto all'ANF, devono essere applicate le apposite tabelle, che contemplino in pratica la presenza di un minore inabile.

Attenzione: occorre in ogni caso che il 70% del reddito complessivo della famiglia derivi da lavoro dipendente o da pensione.

Le protesi

I minorenni, hanno diritto all'assistenza protesica per scopi di prevenzione, cura e riabilitazione, della disabilità permanente, abbiano o no, il riconoscimento delle difficoltà persistenti, o il diritto all'indennità d'accompagnamento.

La domanda deve essere fatta all'ASL di residenza su modulo predisposto dalla stessa ASL.

Il minore nel sistema della Legge 104/92 sull'handicap

Il minore disabile ha necessità di essere riconosciuto anche persona handicappata ai sensi di questa legge per la scuola e la formazione professionale, per molte agevolazioni fiscali e per l'acquisto d'autovetture e materiale informatico, per lavori d'abbattimento delle barriere architettoniche e altro ancora.

La legge 104/1992 prevede inoltre, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, il che, apre le porte alle agevolazioni lavorative (permessi giornalieri e mensili) previste per i genitori, oltre alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi d'assistenza pubblica.

Volendo fare richiesta, per il minore, affinché sia riconosciuta

persona handicappata è necessario che il genitore o il suo legale rappresentante presenti domanda alla Commissione medica integrata dell'ASL d'appartenenza, utilizzando lo stesso modulo prestabilito per le domande d'invalidità civile. Il procedimento di riconoscimento è identico a quello per l'invalidità civile.

I cittadini affetti dalla sindrome di Down possono, indipendentemente dalla gravità di manifestazione della stessa, essere riconosciuti "persone handicappate in situazione di gravità" ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 104/1992.

Il riconoscimento, subordinato ad una domanda corredata dalla presentazione del proprio patrimonio genetico (cariotipo), sarà certificato oltre che dalle competenti commissioni integrate delle ASL, anche dal proprio medico di base, senza essere sottoposto a revisione alcuna. Infine la legge 80/2006, art. 6, stabilisce norme per la semplificazione ed unificazione delle procedure relative agli accertamenti dell'invalidità civile e dell'handicap per i malati oncologici.

In base a queste norme è compito delle Regioni di adottare i provvedimenti necessari affinché l'iter per gli accertamenti sia reso più agevole.

I congedi parentali

La legge 53/2000, detta le norme sui cosiddetti "congedi parentali" riguardo alla maternità, alla formazione e agli eventi e cause particolari. La stessa legge, integra e modifica parzialmente anche i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap previsti dalla legge 104/1992.

Permessi per i genitori

L'astensione facoltativa dal lavoro

È normalmente da esercitare, nel limite di dieci mesi, entro i primi otto anni di vita del bambino.

I genitori, di un bambino con handicap in situazione di gravità, invece, possono prolungare l'assenza facoltativa dal lavoro, oltre al periodo d'astensione già previsto dalla legge di tutela della maternità, fino al compimento del terzo anno d'età del bambino, purché, il minore non sia ricoverato in istituti specializzati.

Permesso giornaliero retribuito

In alternativa, è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Permesso mensile

Dopo il compimento del terzo anno di vita, i genitori del minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, anche consecutivi, purché il minore non sia ricoverato a tempo pieno.

Congedi retribuiti di due anni

La finanziaria 2004, ha introdotto una nuova agevolazione in favore dei genitori, naturali o adottivi, aventi figli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, la possibilità, di fruire di un congedo, che abbia durata massima di due anni, nell'arco di tutta la vita lavorativa.

Durante il periodo di congedo, al genitore è corrisposta un'indennità, oltre alla relativa copertura contributiva figurativa.

Permessi per i parenti o affini entro il terzo grado

L'assistenza ad una persona handicappata oltre il terzo anno di vita, può far sorgere il diritto a permessi di assentarsi dal lavoro, anche ai parenti o affini entro il terzo grado.

Permesso mensile

A favore di chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità, di età superiore ai tre anni, è data la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile, eventualmente anche consecutivi, purché, la persona non sia ricoverata a tempo pieno e a condizione che sia convivente.

La sede di lavoro

Chiunque, genitore, o parente (o affine) entro il terzo grado, assista con continuità, una persona handicappata in situazione di gravità, può scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. In questo caso, non è richiesta la condizione di convivenza.

Cumulo di benefici

I permessi descritti sopra, sono cumulabili con altri benefici previsti

dalle norme sulla tutela delle lavoratrici madri (decreto legislativo 151/2001), ad esempio con le assenze dal lavoro richieste per malattia del bambino.

Altri benefici

Il quadro seguente riporta altri benefici economici indiretti previsti per la persona handicappata.

Superamento barriere architettoniche e mobilità
Concessione ausili per la comunicazione
Facilitazioni per trasporti individuali
Finanziamenti per modifiche all'abitazione
Facilitazioni per acquisto auto ed esenzione tasse automobilistiche
Varie detrazioni e deduzioni fiscali
Riduzione aliquota IVA per acquisto d'alcuni materiali